

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO

CEFALU'

Prot. N. 04/26/O

Nullitatis Matrimonii

(ACCETTA – CATALANO)

ANIMADVERSIONES

DEFENSORIS VINCULI

Pervenute in data 13/06/2026

PROT. POSTA 16/06/2026

L. Morabito



Avv. Lorenza Morabito

FATTISPECIE

1. Accetta Federica, parte attrice, nata a Palermo, il 17.01.1989 e residente a Cefalù (PA) in via Madonna degli Angeli, 62; Professione: Impiegata.

Catalano Alessandro, parte convenuta, nato a Palermo il 19.06.1986 ed ivi residente, in Via Michele Titone n.4. Professione: Ingegnere.

Federica e Alessandro si sono conosciuti nel 2016 tramite amici in comune a Milano dove entrambi vivevano e lavoravano. Attratti da reciproca simpatia dopo una breve frequentazione i due giovani instaurarono una relazione sentimentale che è durata per circa quattro anni e si svolse senza particolari contrasti e in vista del matrimonio. La relazione fu messa a conoscenza delle rispettive famiglie che furono favorevoli. All'epoca Federica aveva ventisette anni ed era impiegata nel settore amministrativo e Alessandro aveva trent'anni ed era ingegnere.

La decisione di sposare fu presa da entrambi di comune accordo, con il proposito condiviso dalla convenuta, a detta dell'attrice di rinviare la procreazione, perché entrambi volevano prima sistemarsi economicamente e lavorativamente dal punto di vista logistico visto che Federica lavorava a Milano mentre Alessandro stava a lungo all'estero tra Lussemburgo e Zurigo.

Seguirono perciò i preparativi per la cerimonia nuziale che si svolse normalmente a Palermo nella Parrocchia di S. Mamiliano l'11 settembre 2021.

La convivenza coniugale fu stabilita a Milano, durò circa tre anni e non fu serena causa di contrasti sorti durante la convivenza perché

Alessandro faceva pressioni perché lo seguisse all'estero mentre l'attrice voleva restare a Milano. Da tale unione non sono nati figli, poiché entrambi rimasero fermi nell'intento di non procreare. L'attrice diede un ultimatum al convenuto di tornare definitivamente in Italia, lui si rifiutò e si giunse alla separazione.

Seguì la separazione legale che fu consensuale.

2. In data 14.03.2026 Federica ha presentato il libello con cui chiede che sia dichiarata la nullità del matrimonio da lei contratto con Alessandro in data 11.09.2021 per il seguente capo di nullità: per esclusione della prole da parte di entrambi, a norma del can. 1101 n.2 del CIC.

In data 14.03.2026 il Vicario Giudiziale Sac. Dott. G. Licciardi emana il decreto di ammissione del libello e di convocazione delle parti in giudizio.

- In data 21.03.2026 il Rev.mo Sac. Dott. G. Licciardi, dispone che il dubbio sia concordato, con la formula seguente: *“Se risulta la nullità di questo matrimonio: per esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi a norma del can.1101 n.2 del CIC. Nel medesimo decreto il Vicario giudiziale stabilisce che il Collegio risulti così composto: Sac. G. Licciardi, Coll. Praes.; Sac. F. Sapuppo, Giud; Sac. A. Corradino, Giud.*
- In data 21.03.2026 il Vicario Giudiziale nomina ponente il Giudice Sac. A. Corradino.
- In data 18.04.2026 si svolge la sessione nella quale avviene l'interrogatorio della parte attrice.

La parte convenuta sebbene legittimamente citata non è comparsa ed ha inviato una lettera con la quale dichiara di essere d'accordo con la richiesta dell'attrice e non intende partecipare al processo e in data

18.04.2026 il Giudice Ponente emana il decreto di assenza dal giudizio della parte convenuta.

- In data 18.04.2026 il Rev.mo Giudice Ponente. emana il decreto di citazione dei testi indicati dalla parte attrice.
- Successivamente vengono sentiti i seguenti testi: il Sig. Accetta Armando, la Sig.ra Saitta Francesca.
- In data 09.05.2026 il Rev.mo Giudice. Ponente emana il decreto di pubblicazione degli atti e non essendo avanzata alcuna richiesta di supplemento istruttorio in data 30.05.2026 emana il decreto di conclusione in causa.

IN DIRITTO

- 3. Nel caso di specie il capo di nullità contestato riguarda l'esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi a norma del canone 1101 n.2 del CIC.

Pertanto la normativa di legge del capo di nullità contestato è compresa nel Can.1101 del C.I.C che disciplina la simulazione del consenso (libro IV, Cap.IV).

Il Can.1101 prevede:

1° Il consenso interiore dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni usati per celebrare il matrimonio;

2° Tuttavia, se una delle parti o entrambe, con un atto positivo della volontà, escludono lo stesso matrimonio o un elemento essenziale del matrimonio o una sua essenziale proprietà contraggono invalidamente.

Il canone 1101 costituisce il fondamento della dottrina sulla simulazione del consenso. Il termine simulazione ha un significato e un'applicazione molteplice. In genere la simulazione, detta anche "finzione", è un atto o un atteggiamento che tende a far sorgere in altri un falso giudizio.

La simulazione è la prestazione di un consenso finto nell'atto della sua celebrazione, perché l'intenzione interna del contraente o dei contraenti è difforme da quanto viene manifestato e appare esternamente.

Il concetto di simulazione risulta alquanto evidente dal can.1101 del codice attuale sia dal can.1086 del codice del '17. tuttavia né l'uno né

l'altro adoperano il termine "simulazione" utilizzato invece nella dottrina canonistica come in quella civilistica. Nella legislazione canonica, si usa l'espressione "esclusione (intenzionale) del matrimonio, oppure di qualcuno dei suoi elementi o delle sue proprietà essenziali".il can 1101 è diviso in due paragrafi: nel primo si stabilisce una presunzione di diritto iuris tantum), nel secondo sono determinati i casi concreti di simulazione, o di difformità tra celebrazione esterna del matrimonio (l'elemento oggettivo) e l'intenzione interna del contraente o dei contraenti (l'elemento soggettivo).

Giuridicamente, tuttavia, la legge presume una piena conformità tra la volontà interna sponsale e la sua manifestazione. L'eventuale difformità deve essere provata, e finché le prove legali non saranno debitamente fornite, il matrimonio nel foro esterno rimane valido.

4. Nel caso di specie viene in rilievo il secondo paragrafo del can.1101 relativo alla simulazione totale o parziale, in esso si determinano i casi concreti di simulazione, ossia di difformità tra i fattori interno ed esterno, desumendoli dall'oggetto escluso di fatto:

- lo stesso matrimonio
- un suo elemento essenziale
- una sua proprietà similmente essenziale

Vi sono tanti tipi di simulazione quanti gli oggetti possibili indicati dal par.2. Precisamente e anzitutto la simulazione totale: è il rifiuto complessivo dello stato coniugale, con la consapevolezza della non coniugalità del proprio consenso, che anzi sostanzialmente si nega, e della sua posizione soltanto esteriore, da cui non si intende far discendere alcun obbligo, bensì solo eventualmente qualche vantaggio estrinseco

(per es. di natura sociale o patrimoniale) (Coram Stankiewicz, 23.7.1982 in: Apollinaris, Vol. x,p. 234).

Se invece si esclude un suo elemento o una sua proprietà essenziale non il matrimonio nella sua specifica realtà, si ha la simulazione parziale, più precisamente la “riserva” o “restrizione mentale”. La simulazione può essere posta da uno solo dei contraenti, sia da entrambi con atto separato o di comune accordo.

Nella simulazione totale uno o entrambi i nubendi manifestano con atto positivo di volontà una volontà matrimoniale, ma rifiutano completamente il matrimonio. La giurisprudenza ha indicato varie specie di simulazione:

- 1) quando il soggetto ha un animus non contrahendi o deliberatamente finge la celebrazione;
- 2) quando il soggetto consente al matrimonio per fini estranei allo stesso matrimonio;
- 3) quando si esclude la causa del patto matrimoniale, ossia la mutua accettazione e donazione reciproca e perpetua ed esclusiva;
- 4) quando esiste un'esclusione della dignità sacramentale;
- 5) quando il contraente vuole sostituire la nozione di matrimonio cristiano con un concetto che lo esclude.

A termine del secondo paragrafo del can.1101 la simulazione totale o parziale, richiede un atto positivo della volontà, ossia una vera decisione imputabile giuridicamente al soggetto, un attivarsi determinato della sua volontà effettiva, non essendo sufficiente uno stato puramente intellettuale e/o emotivo pur contrario al matrimonio e ai suoi doveri.

5. L'atto positivo può essere esplicito (diretto immediatamente verso l'oggetto della esclusione) o implicito (diretto solo mediamente a esso)

(Coram Pinna 21.3.1958 in: S.R.R.D., Vol. LX, p.2299); in entrambi i casi può essere attuale oppure virtuale, cioè posto e non revocato in seguito.

Le forme implicite di esclusione si desumono dall'atteggiamento della persona nei confronti del matrimonio o delle sue dimensioni essenziali, nonché nei confronti del rapporto concreto con l'altro coniuge (Cfr. J.M. Serrano, El Acto por el que se crea o se frustra el consentimiento matrimonial, in: Rev. Esp. Der. Can. 51, 1994, 567 ss.). Si noti che: "Questo atto positivo, sia esso esplicito o implicito, “ *in utroque casu eosdem parit iuridicos effectus dummodo sit expressus*” (Attività del Trib. Ap. Della Rota Romana, 1.10.1992-30 settembre 1993, p.1964). Nelle ipotesi di esclusione implicita risulta ancora più necessario analizzare accuratamente la reale positiva intenzione del contraente, la sua mentalità generale e particolare, i suoi convincimenti intimi, il grado di responsabilità, emotività, comunicazione ed affetto, in rapporto all'altro coniuge. Infatti, l'atto di volontà, anche se implicito non può essere confuso con una mera volontà generale o interpretativa, che normalmente consiste in valutazioni operate a posteriori. Rimane vero che l'atto escludente implicito risulta spesso riferito più indirettamente alle circostanze particolari del caso e più direttamente all'indole generale della persona.

Perciò, riconoscere il peso della mentalità delle persone nei casi di esclusione implicita, non presuppone limitare l'accertamento probatorio alla predetta mentalità erronea, in se stessa considerata, senza valutare altre circostanze, poiché è necessario ottenere certezza morale sul fatto che tale mentalità “*ita penetret et attrahat personalitatem...non potest*

presumi, sed probanda est validis argumentis rationibusque” (Coram Felici in : SRRD 49, p.844, n.3).

6. Nel caso di specie rileva altresì l'esclusione del bonum prolis che si identifica con l'intenzione di realizzare un matrimonio volutamente infecondo, il che impedisce di raggiungere quell'ordinazione “indole sua naturali” cui tende ogni matrimonio (can.1056 n.1). L'esclusione della prole dal consenso matrimoniale comporta la nullità del matrimonio stesso, il quale per nascere validamente deve includere la donazione ed accettazione del diritto ed obbligo agli atti coniugali idonei alla procreazione. Tale intenzione si attua quando i contraenti, o uno di essi, si negano a concedere il diritto “*ad actus per se aptos ad prolis generationem*”, il che contemporaneamente comporta negarsi ad assumere l'obbligo di non impedire il naturale effetto procreativo degli atti coniugali. Il diniego riguarda il diritto e l'obbligo alla procreazione, perciò l'esclusione della prole non si identifica con qualunque distorsione nella realizzazione degli atti coniugali (can. 1061 n.1), né con le semplici limitazioni dell'esercizio del diritto ed obbligo, a meno che si tratti di una limitazione sistematica e totale che finirebbe per negare il diritto stesso, e non solo l'esercizio di esso (PIO XII, Discorso delle ostetriche, 29.10.1951 in: AAS 63 <1951> p.845). Il magistero inserisce l'esclusione della prole nel contesto delle riserve che impediscono considerare l'amore tra gli sposi come una amore veramente coniugale, in quanto manifesta una non piena e reciproca donazione. Infatti, “la fecondità è il frutto e il segno dell'amore coniugale, la testimonianza della donazione piena e reciproca tra gli sposi” (GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, nn. 28-29).

7. La prova della simulazione in genere presenta un duplice aspetto. Concordemente si distinguono la “*confessio iudicialis*” del simulante (costituente la base della prova che sarà tanto più solida quanto maggiore risulterà l’attendibilità del dichiarante) e la “*confessio extraiudicialis*”. In quest’ultima si integra la prova immediata (della *confessio simulantis*) impropriamente detta diretta, ottenuta per verba, ossia tramite dichiarazione riferite da testimoni che si distingue dalla indiretta, ottenuta per facta, ossia tramite il riscontro di comportamenti e circostanze dal valore indiziario, da individuarsi soprattutto nella causa simulandi, che consiste nella concreta situazione di fatto in cui versa il simulante, dal momento che è propria questa, spesso complessa, situazione di fatto in cui versa il simulante dal momento che è propria questa, spesso complessa, situazione (abito mentale del soggetto, spinta al matrimonio, dubbio del felice esito, difetto di amore, ecc.) a costituire la motivazione della mala voluntas di alterare l’inalterabile sostanza del matrimonio, anche se non esclude la “*intentio contrahendi*” (S.R.R.D. del 16.5.1933, Coram Massimi) . La concorrenza di questi percorsi probatori consente la ricostruzione della volontà effettiva del soggetto. Infine indizi di prova sono le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio, dimostrativi cioè della realtà, o quantomeno, della verosimiglianza della falsa e guasta manifestazione del consenso.

IN FATTO

8. Analizziamo innanzi tutto, le prove addotte per sostenere l'esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi.

Iniziamo subito con analizzare la deposizione della **Parte Attrice Sig.ra Accetta Federica** così dichiarava: *“Quando iniziammo a parlare di matrimonio, mettemmo le carte in tavola fin da subito: concordammo insieme di rinviare la venuta al mondo dei figli, in attesa di una stabilizzazione della nostra situazione logistica, economica e lavorativa. La decisione di escludere la prole era per noi stabile e non solo temporanea”* (Summ. p. 29 n. 7).

L'attrice afferma di aver perseverato durante la vita coniugale nella sua intenzione di non avere figli, condivisa dal convenuto e le intimità furono sempre protette e non ci furono mai rapporti intimi aperti alla prole: *“In questo contesto, la nostra volontà escludente la prole, già maturata e condivisa durante il fidanzamento si rafforzò. Anche in costanza di matrimonio i rapporti intimi si svolsero con l'utilizzo del profilattico”* (Summ. p. 29, n.10-11).

L'attrice afferma che la convivenza coniugale non fu serena poiché il convenuto insisteva che l'attrice lo seguisse in Lussemburgo ma lei si rifiutava perché si trovava bene a Milano (Cf. Summ. p. 29, n.10-11). Circa l'epilogo del matrimonio l'attrice riferisce che mise il convenuto davanti ad un aut aut che se non fosse tornato in Italia lo avrebbe lasciato. Ed afferma: *“Lui non ne volle sapere, per cui io decisi di porre fine di fatto al matrimonio”* (Summ. p. 30, n.12).

La parte convenuta non è comparsa ed è stata dichiarata assente dal giudizio, nella sua lettera inviata al tribunale ha dichiarato che le parti

concordarono di non avere figli poiché prima si dovevano sistemare dal punto di vista lavorativo e logistico (Cf. Summ. p. 13).

Dalle deposizioni dei testi emerge un medesimo quadro delle parti: la stabilizzazione della situazione logistica e lavorativa.

Il Sig. **Accetta Armando**, padre dell'attrice circa il presunto proposito escludente la prole con assoluta determinazione riferendo diverse circostanze, afferma che era notorio a tutti familiari ed amici il fatto che entrambi non avrebbero avuto figli se non si fossero sistemati lavorativamente e dal punto di vista logistico: *"...La ragione di tale scelta trova il suo fondamento nel fatto che subito dopo il matrimonio il convenuto, per il suo lavoro, avrebbe dovuto viaggiare molto e risiedere all'estero per lunghi periodi, per cui non ci sarebbero state le condizioni migliori per mettere al mondo figli"* (Summ. p. 41, n. 6).

La Sig.ra **Saitta Francesca**, cugina dell'attrice asserisce di essere a conoscenza della volontà antiprole di entrambi in quanto entrambi prima del matrimonio parlavano esplicitamente dell'intenzione di escludere la prole a tempo indeterminato: *"Ricordo che erano entrambi orientati al conseguimento di una carriera lavorativa pertanto non facevano mistero-sia in famiglia sia nella cerchia delle amicizie- del fatto che era loro ferma intenzione di non avere fino a quando non avessero raggiunto i loro rispettivi obiettivi. Entrambi manifestavano apertamente questa loro intenzione"* (Summ. p. 45, n. 5-6).

Il teste afferma che le parti hanno perseverato durante la vita matrimoniale a non voler procreare e circa i rapporti intimi afferma che erano protetti: *"...La vita matrimoniale pertanto fu pressoché inesistente. Questo stato di cose fece sì che la volontà dei due contraria alla procreazione si rafforzasse fino a diventare definitiva. I loro rapporti*

intimi furono sempre cautelati per evitare gravidanze indesiderate” (Summ. p. 46, n.12-16).

La “*causa simulandi*” sembra già contenuta nelle deposizioni su esposte e cioè, la volontà di sistemarsi lavorativamente ed economicamente, forniamo qualche elemento circa la “*causa contrahendi*”.

Dalla dichiarazione dell’**attrice** circa la decisione di sposare emerge che fu presa di comune accordo: “*La decisione di sposarci venne presa da noi un anno prima della data delle nozze*” (Summ. p. 28, n. 6).

Passiamo ad analizzare alcune **circostanze** antecedenti, concomitanti e susseguenti al matrimonio, che sono parimenti utili per delineare con maggiore compiutezza la causa in esame.

Durante il fidanzamento che si protrasse per circa tre anni, tra i due vi furono rapporti intimi sempre protetti, a tal proposito l’attrice dichiara: “*...Vi furono tra di noi intimità prematrimoniali cautelate però con il ricorso al profilattico da parte del convenuto. Non potevo assumere la pillola anticoncezionale per motivi di salute*” (Summ. p. 28, n.4-5).

L’attrice afferma come già evidenziato di aver perseverato d’accordo con il convenuto nell’intenzione di non volere figli, anche dalla prova testimoniale risulta che nessuna delle parti abbia mai avanzato la richiesta di un figlio.

Tutti i testi sono concordi nel riferire che rimasero fermi nell’intento di non procreare.

Pertanto, per le considerazioni sopra esposte, questo Difensore del Vincolo ritiene di rimettersi alla giustizia di Codesto On. Tribunale.

Il Difensore del Vincolo
(Avv. Lorenza Morabito)

Da: avv.lorenzamorabito@pec.giuffre.it
Inviato: giovedì 11 giugno 2026 09:18 (GMT+02:00)
A: tedcefalu@legalmail.it
Oggetto: animadversiones
Allegati: Animadversiones Accetta-Catalano.pdf

Tramite la presente invio in allegato le animadversiones della causa N. M. Accetta-Catalano.
Avv. Lorenza Morabito